



STUDIO PATRIZI & CARBINI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

MARCO PATRIZI
CARLO PATRIZI
ANDREA CARBINI

MARTA MORETTI
LAURA FERRETTI
RAMONA FRATICELLI

SCADENZARIO DEL MESE DI FEBBRAIO 2017

09-02	Mod. 730 precompilato – obbligo per strutture sanitarie, ottici, medici, veterinari ed altri soggetti di trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese mediche relative all'anno 2016 (spese sostenute da persone fisiche)
15-02	Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (fattura differita)
15-02	Termine per procedere all'annotazione delle operazioni ai fini delle ii.dd. ed iva per le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni senza scopo di lucro (L. 398/91)
15-02	Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel mese precedente
15-02	Termine per il versamento tardivo (ravv. operoso) di iva e ritenute di acconto, se non eseguito entro il 16-01-2017, con pagamento sanzione 1,5 % ed interessi legali (ridotti dallo 0,2 allo 0,1% dal 1-1-2017)
16-02	Termine per il versamento dell'Iva mese di Gennaio 2017 (mensili, cod.tributo 6001)
16-02	Società ed enti controllanti e controllate - comunicazione telematica dell'intenzione di avvalersi per l'anno 2017 del regime di "liquidazione IVA di gruppo"
16-02	Termine per il versamento delle ritenute di acconto operate nel mese precedente su redditi di lavoro dipendente ed assimilato, lavoro autonomo, capitale (esclusi i dividendi), provvigioni
16-02	Versamento a saldo imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. (cod. tributo 1713)
16-02	Termine per il versamento, con modello F24 telematico, dell'imposta sugli intrattenimenti relativa ad attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente
16-02	Termine per il versamento Contributo Gestione Separata INPS compensi corrisposti nel mese precedente per collaborazioni a progetto e per lavoro occasionale
16-02	Vers. accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi in consumo nel mese precedente
16-02	Versamento rata contributi fissi Inps per il IV trimestre 2016 di artigiani e commercianti
27-02	Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. Intrastat di Gennaio 2017
28-02	Termine di presentazione della dichiarazione annuale i.v.a.
28-02	Accise: versamento della rata d'acconto mensile dell'accise per il gas metano
28-02	Imposta di bollo "virtuale" - Versamento della rata bimestrale per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale
28-02	Annotazione numero km. nella scheda carburante
28-02	Imposta di registro contratti di locazione: versamento relativo a nuovi contratti e ad annualità successive alla prima con inizio dal 1 Febbraio 2017



STUDIO PATRIZI & CARBINI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

MARCO PATRIZI
CARLO PATRIZI
ANDREA CARBINI

MARTA MORETTI
LAURA FERRETTI
RAMONA FRATICELLI

NOVITA' ED APPROFONDIMENTI FISCALI

Lettere di intento: obbligo presentazione nuovo modello per operazioni effettuate dal 1 Marzo 2017

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 02-12-2016 n° 213221, ha introdotto un **nuovo modello** di comunicazione di lettera d'intento ad uso degli esportatori abituali.

Il nuovo modello sarà utilizzabile solo a far data dal 01-03-2017, pertanto gli operatori dovranno utilizzare:

- il "vecchio" modello per le operazioni dal 1 Gennaio al 28 Febbraio 2017;
- il "nuovo" modello (tramite NUOVA COMUNICAZIONE) per le operazioni successive al 1 Marzo 2017.

Le novità rispetto al modello attualmente in uso sono le seguenti:

- il nuovo modello non prevede più la possibilità di riferire la dichiarazione d'intento ad un determinato periodo da specificare nei campi "3" e "4" della lettera di intento che, di conseguenza, sono stati eliminati; in pratica nel nuovo modello **non** sarà più possibile avvalersi della facoltà di acquistare in esenzione iva per le operazioni riferite, ad esempio, al periodo dal "1-1 al 31-12-2017";
- tutti i contribuenti che abbiano presentato le precedenti lettere di intento compilando i quadri "3 e 4" (ad esempio riportando "le operazioni comprese da 1-1 a 31-12-2017"), se vorranno continuare ad acquistare in esenzione iva dovranno presentare una NUOVA dichiarazione di intento;
- restano valide le "vecchie" dichiarazioni di intento presentate che siano state compilate nel campo 1 "*una sola operazione per un importo fino ad euro*" o nel campo 2 "*operazioni fino a concorrenza di euro*";
- nella nuova dichiarazione di intento sarà pertanto obbligatorio compilare o il campo 1 "*una sola operazione per un importo fino ad euro*" oppure il campo 2 "*operazioni fino a concorrenza di euro*";
- l'importo da indicare nel campo 2 "*operazioni fino a concorrenza di euro*" deve rappresentare l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza iva nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione.

ATTENZIONE: sarà obbligatorio prestare particolare attenzione agli importi che vengono fatturati in esenzione iva dal soggetto che riceve la dichiarazione di intento, in quanto NON SI DOVRA' MAI eccedere l'importo indicato nella lettera di intento. Le SANZIONI per eventuali errori nella fatturazione vanno dal 100 al 200% dell'imposta;

- qualora l'esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare in esenzione iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione di intento presentata, deve produrne una nuova indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza iva.

IN SINTESI

- I soggetti che nel 2017 effettuano acquisti o importazioni di beni in esenzione iva a seguito di presentazione di dichiarazione di intento nella quale sono stati compilati i campi 3 e 4 "*operazioni comprese nel periodo da xxx a xxx*", sono **OBBLIGATI**, per gli acquisti che saranno effettuati dal 1 Marzo 2017, a presentare telematicamente una nuova dichiarazione d'intento;

- nella nuova dichiarazione d'intento sarà obbligatorio compilare o il campo 1 "*una sola operazione per un importo fino ad euro*" oppure il campo 2 "*operazioni fino a concorrenza di euro*";

- nel caso di compilazione del campo 2 "*operazioni fino a concorrenza di euro*", si renderà necessario o ripartire il plafond a disposizione tra i vari fornitori, oppure, come indicato e ribadito dal Sole 24 Ore del 11 e 27 Gennaio u.s. nei propri articoli, "*... salvo diverso orientamento, sulla singola lettera di intento si può indicare solo un valore entro il totale disponibile. Nulla vieta, in teoria, che in caso di plafond pari a 100 vengano inviate lettere d'intento a diversi fornitori indicando 100 come valore "soglia" su ciascuna.*"



STUDIO PATRIZI & CARBINI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

MARCO PATRIZI
CARLO PATRIZI
ANDREA CARBINI

MARTA MORETTI
LAURA FERRETTI
RAMONA FRATICELLI

Bisognerà semplicemente fare attenzione nell'evitare lo splafonamento gestendo, eventualmente, le revoche delle dichiarazioni";

- nel caso in cui ad un fornitore venga inviata una lettera di intento compilando il campo "2" per l'importo di € 100 e si voglia, nel corso dell'anno, acquistare beni in esenzione per l'importo di € 130, si renderà necessario presentare una nuova dichiarazione di intento indicando l'ulteriore ammontare entro cui si intende continuare ad utilizzare il plafond.

CONTROLLI

A seguito di ricezione di lettera di intento il fornitore, **prima** di emettere fattura in esenzione iva, **DEVE** eseguire la verifica al link: <http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>
Solo una volta andato a buon fine tale controllo (nel quale devono essere indicati la partita iva del cliente ed i codici di trasmissione telematici allegati alla dichiarazione di intento), si potrà emettere fattura senza iva, ai sensi dell'art. 8, co. 1 lett. c) DPR 633/72, indicando nel corpo della fattura la dicitura "operazione senza IVA come da Vs lettera d'intenti n. del...".

Entrambi gli operatori: cedente e cessionario/esportatore abituale, dovranno annotare nell'apposito registro delle lettere d'intenti emesse e ricevute gli estremi della lettera di cui si tratta.

DICHIARAZIONE ANNUALE I.V.A.

Dal corrente anno la dichiarazione annuale iva deve obbligatoriamente essere inviata in forma autonoma entro il prossimo 28 Febbraio 2017. È stata eliminata la presentazione della "comunicazione annuale dati iva". L'eventuale versamento del saldo iva potrà essere eseguito interamente entro il prossimo 16 Marzo, oppure si potrà procedere alla rateizzazione dello stesso o differirlo alla scadenze delle imposte sui redditi.

Per le società di capitali in data 16 Marzo 2017 scadrà anche la tassa annuale dei libri sociali.

Modalità di utilizzo in compensazione del credito iva

La compensazione del credito iva è possibile esclusivamente nelle seguenti modalità:

- in forma libera fino ad € 5.000;
- per eseguire la compensazione dell'eventuale credito eccedente € 5.000 e fino ad € 15.000 è necessario procedere prima all'invio telematico della dichiarazione iva;
- per eseguire la compensazione dell'eventuale credito eccedente € 15.000 è necessario procedere prima all'invio della dichiarazione iva munita del visto di conformità.

Il credito, per importi superiori ad € 5.000, è compensabile a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione iva (pertanto la prima data utile sarà il 16 Marzo).

Modalità di utilizzo dei "modelli F24"

In merito agli adempimenti connessi alla compensazione del credito iva, ricordiamo le ulteriori regole da seguire in materia di presentazione dei modelli F24:

- il mod. F24 "a zero" va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline); pertanto NON è possibile utilizzare l'home banking, ma occorre servirsi obbligatoriamente di Entratel o Fisconline (lo Studio è a disposizione per l'invio dei modelli F24 a zero);
- il mod. F24 con compensazione anche parziale del credito IVA per importi superiori ad € 5.000 (quindi anche nel caso in cui l'F24, nonostante la compensazione, risulti a debito) va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline); pertanto NON è possibile utilizzare l'home banking;



STUDIO PATRIZI & CARBINI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

MARCO PATRIZI
CARLO PATRIZI
ANDREA CARBINI

MARTA MORETTI
LAURA FERRETTI
RAMONA FRATICELLI

- il mod. F24 “a debito” (purché privo di compensazione del credito iva per somme superiori ad € 5.000) va presentato mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione (Entratel / Fisconline / remote / home banking).

Quando è vietata la compensazione del credito

Si ricorda che è vietato procedere alla compensazione del credito iva in presenza di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo di importo superiore ad € 1.500. L’inosservanza dell’obbligo è punita con la sanzione del 50% dell’importo dei debiti fino a concorrenza dell’indebita compensazione.

È altresì vietato procedere alla compensazione del credito iva nel caso in cui la società, sia di persone che di capitali, risulti essere non operativa (società di comodo).

Documentazione necessaria alla compilazione della dichiarazione Iva

(riservato alla Clientela che provvede in forma autonoma all’elaborazione dei dati contabili)

Al fine di poter adempiere tempestivamente alla scadenza dell’invio della “dichiarazione iva annuale”, invitiamo la Clientela che provvede in forma autonoma all’elaborazione dei dati contabili a voler fornire allo Studio, **entro e non oltre il prossimo 10 Febbraio**, la seguente documentazione:

- 1) stampa del riepilogo dei **TOTALI ANNUALI PROGRESSIVI IVA** (anno 2016). La suddetta stampa dovrà riportare l’analitica dei totali annuali delle operazioni attive e passive iva suddivise per aliquota e per tipologia di operazione (operazioni imponibili, non imponibili, esenti, reverse charge, operazioni intracomunitarie, esportazioni ed importazioni, operazioni in reverse charge, operazioni art. 7, ecc.);
- 2) la stampa delle liquidazioni iva mensili o trimestrali iva e, se presenti liquidazioni iva a debito, copia dei modelli F24 relativi ai versamenti iva;
- 3) stampa del mastrino contabile “erario c/iva”;
- 4) copie degli F24 relativi alla compensazione del credito iva dell’anno precedente e copia del prospetto riepilogativo con il relativo utilizzo;
- 5) per i soggetti che abbiano eseguito operazioni con l’utilizzo del **plafond**, la stampa delle movimentazioni ad esso relative e precisamente:
 - a) l’ammontare del plafond, suddiviso per mese, utilizzato per acquisti in Italia e per acquisti intracomunitari;
 - b) l’ammontare del plafond, suddiviso per mese, utilizzato per importazioni di beni;
 - c) il volume d'affari suddiviso per ogni mese, relativo all’anno 2016 (in pratica occorre predisporre per ciascun mese la stampa riportata al sopra indicato numero “1” dei “totali progressivi iva”);
 - d) l’ammontare delle cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali, cessioni intracomunitarie, ecc. effettuate in ogni mese dell’anno 2016;
 - e) la disponibilità del plafond al 1-1-2016.

Ricordiamo che ai fini della movimentazione del plafond vale il momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 Dpr 633/72) e non il momento della registrazione della fattura.



STUDIO PATRIZI & CARBINI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

MARCO PATRIZI
CARLO PATRIZI
ANDREA CARBINI

MARTA MORETTI
LAURA FERRETTI
RAMONA FRATICELLI

- 6) suddivisione degli acquisti intracomunitari tra acquisti di beni e prestazioni di servizi (è necessario fornire, in modo distinto, sia il totale degli importi riferiti agli acquisti intra di beni che il totale degli importi riferiti alle prestazioni intra di servizi);
- 7) totale imponibile dei beni ammortizzabili acquistati e venduti nel 2016, inclusi il costo dei beni inferiore ad € 516,46, l'eventuale prezzo di riscatto di beni in leasing e l'eventuale corrispettivo versato per acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (terreni);
- 8) l'importo dei canoni leasing, canoni di locazione, noleggio con relative stampe dei mastrini;
- 9) totale costo degli acquisti di beni destinati alla rivendita (ad esempio merci, materie prime, semilavorati, materie sussidiarie) e/o dei beni destinati alla produzione di servizi;
- 10) per i soggetti che abbiano eseguito operazioni nei confronti di Enti Pubblici, il totale delle operazioni eseguite con iva ad esigibilità differita (vanno incluse sia le fatture emesse nel 2016 con iva esigibile nel 2017 e sia le fatture emesse nel 2015 con iva esigibile nel 2016).
- 11) lettere di intento - per i soggetti che abbiano effettuato operazioni con esportatori abituali (quindi per i soggetti che abbiano ricevuto per l'anno 2016 la "lettera di intento") obbligo di indicare nella dichiarazione iva i seguenti dati: 1) numero di partita iva del cessionario / committente esportatore abituale; 2) numero di protocollo attribuito dall'Agenzia delle Entrate alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica. È necessaria pertanto la consegna sia della lettera di intento ricevuta completa della presentazione telematica, nonché del riscontro eseguito sul sito dell'Agenzia delle Entrate (<http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>)
- 12) ammontare complessivo delle operazioni effettuate da imprese nei confronti dei "condomini";
- 13) se presenti il totale delle cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite verso consumatori finali (soggetti privati non titolari di partita iva). Se fossero presenti operazioni verso consumatori finali (privati), per la compilazione del quadro "T" della dichiarazione Iva può farsi riferimento alle modalità di certificazione dei corrispettivi. Nel caso in cui fossero presenti più punti vendita in Regioni diverse, è necessario suddividere le operazioni in base alla Regione).

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Porto San Giorgio, lì 30-01-2017

Studio Patrizi & Carbini